

## FORMAZIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

I laureati in giurisprudenza più meritevoli possono accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di **diciotto mesi** presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d'appello, dei Tribunali di sorveglianza, dei Tribunali per i minorenni, dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive. La Regione Siciliana e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le modalità di svolgimento presso il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e presso il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

### • REQUISITI

Per presentare la domanda di ammissione ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui sopra, si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

### • QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione allo stage formativo può essere presentata **in qualsiasi momento**, a partire dal **21 settembre 2013**, da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti.

- **COME PRESENTARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE**

La domanda di ammissione va indirizzata al **Presidente dell'ufficio giudiziario** in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando autocertificazione di laurea con voti di esame, fotocopia del documento di identità e relativo modulo di ammissione (allegato).

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Tribunale amministrativo Regionale per la Regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, i Tribunali Amministrativi Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

- **SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO**

Gli ammessi allo stage assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi.

Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizione di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

Gli ammessi possono, altresì, accedere ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

I tirocinanti non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Gli ammessi allo stage non possono svolgere attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'attività di formazione è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento, su decisione del capo dell'ufficio giudiziario, per ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario con lo stagista.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole

di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio

#### • **RETRIBUZIONE**

Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto a compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Agli ammessi allo stage è attribuita una **borsa di studio** determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

#### • **VANTAGGI DEL TIROCINIO FORMATIVO**

L'esito positivo del tirocinio:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario
- è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
- è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- costituisce titolo preferenziale, a parità di titoli e di merito, per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

L'esito positivo dello stage formativo presso Tar e Consiglio di Stato è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici giudiziari ordinari.